



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **24410/PROD.COMM**
riferimento: **nota dd. 19/10/2009**
allegato
Trieste, **23 ottobre 2009**

Alla Confederazione

oggetto: **legge regionale 29/2005, articolo 45 – Commercio su aree pubbliche: sostituzioni**

Con la nota sopra emarginata della Confederazione in indirizzo, è stato richiesto se, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 29/2005, il sostituto del titolare dell'autorizzazione su aree pubbliche (nello specifico, il delegato) possa vendere, nell'esercizio dell'attività, merce propria.

Si premette che il citato articolo 45 disciplina l'istituto della rappresentanza, *sotto il profilo della rilevanza esclusivamente pubblicistica*: viene stabilito, infatti, che il titolare dell'impresa commerciale sulle aree pubbliche possa farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, soltanto da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio di detta attività, salvo il caso della <<sostituzione momentanea>> (quella non superiore complessivamente a quaranta giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare), per la quale può essere <<delegato>> anche un soggetto privo dei prescritti requisiti professionali (in ogni caso, in possesso dei requisiti morali di legge, stante la loro valenza di ordine pubblico); si ricorda, per completezza, che la sostituzione momentanea non è ammessa nei mercati a cadenza mensile e nelle fiere (articoli 48, comma 10, e 50 della legge regionale n. 29/2005).

L'articolo esaminato non contiene alcuna puntuale prescrizione in ordine alla problematica in argomento, ed a ben guardare, anche la definizione di commercio al dettaglio non offre sul punto un ausilio specifico: infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 29/2005, si intende per <<commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale>>; però, da tale definizione, non può desumersi, per deduzione, un divieto, in capo al rappresentante, di vendere in nome e per conto del titolare dell'impresa merci acquistate in nome e per conto proprio dal rappresentante medesimo.

Una verifica in tal senso investirebbe aspetti di natura privatistica, attinenti i rapporti negoziali tra titolare e rappresentante, pertanto, una fattispecie estranea alla disciplina *amministrativa* del commercio; di conseguenza, se tale disciplina è rispettata e, parimenti, sono rispettate tutte le altre normative *pubblicistiche* di settore (in particolare, la normativa fiscale/tributaria), nulla può essere eccepito in ordine *modus operandi* ed alla politica aziendale che un imprenditore vuol porre in essere.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it